

Il Comitato cittadino di difesa dalle Stazioni Radio Base

Via Foresta snc
84049 Castel San Lorenzo
P.IVA 9105580652
Cell. 3381538332

Comune di Castel San Lorenzo
Prot. Ingresso del 16/10/2013
Numero: **0003528**
Classifica:



Al Sindaco Dott. Gennaro Capo ed

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Castel San Lorenzo
Via Luigi Salerno n.2
Castel San Lorenzo (SA)

Al Responsabile Tecnico in materia Paesaggistica
Arch. Massimo Rubano
ed alla Commissione Edilizia Integrata
del Comune di Castel San Lorenzo

**Al Soprintendente per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Salerno ed Avellino**
Via Tasso n. 46 – 84100 Salerno

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di VALLO DELLA LUCANIA
Via de Hippolytis, snc
84078 - VALLO DELLA LUCANIA

Al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Via Montesani
84078 Vallo della Lucania (SA)

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Urbanistica
Servizio 01 Vigilanza e repressione abusivismo edilizio
-condono edilizio
Centro Direzionale Isola A/6
80132 Napoli

Al Dirigente del Servizio
Servizio 04 Contenzioso, Provvedimenti, Affari Generali
Centro Direzionale Isola A/6 - piano 10
80143 Napoli

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore 03 Politiche del Territorio
Servizio 03 Tutela e Valorizzazione
dei Beni Paesistico-Ambientale
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli

Alla Prefettura di Salerno
Piazza Giovanni Amendola
84121 Salerno

Alla Regione Campania
AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente

Rif. Prot. n 824497/2012 del 09/11/2012 Regione Campania Ufficio Vigilanza ed Abusivismo Edilizio
Rif. Prot. n. 358195/2013 del 21/05/2013 Regione Campania Settore Urbanistico
Rif. Prot. n. 19342 Cl. 34.3410/167.01 del 09 Luglio 2013 Ministero per i Beni e le attività Culturali
Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino

Oggetto: Costruzione torre per telefonia mobile in Castel San Lorenzo alla loc.Tempa con SCIA Edilizia (ai sensi degli art. 22 ed art. 23 del DPR.380/2001) prot. Comune n.4946 del 16/12/2011:

1. Richiesta all'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica di emettere "l'**Ordine di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004**" in riferimento all'intervento realizzato con SCIA prot. Comune n. 4946 del 16/12/2011 senza la dovuta autorizzazione paesaggistica;
2. Richiesta al responsabile del competente Ufficio Comunale di esercitare "**la vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001**;
3. Segnalazione di opera abusiva al competente organo regionale ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e richiesta alla Regione Campania:
 - di espletamento della funzione di vigilanza e di eseguire i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n.16/2004 e
 - di disporre la sospensione o demolizione di interventi abusivi qualora il Comune non provveda ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 380/2001;
4. Segnalazione dell'opera al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e richiesta all'Ente:
 - di valutare le possibili interferenze con il pregio naturalistico del parco e
 - di valutare gli aspetti paesaggistici incisi dall'opera.
5. Richiesta alla Regione Campania, Servizio VIA, VI , se l'opera in oggetto è soggetta a "Disciplina del procedimento di valutazione d'incidenza" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n.1/2010 emanato con DPGR. n.9 del 29 Gennaio 2010;

Il sottoscritto Pasquale Maiale, nato il 18/04/1975 a Castel San Lorenzo ed ivi residente alla Via Foresta snc, in qualità di presidente pro-tempore del Comitato Cittadino di difesa dalle Stazioni Radio Base con sede in Castel San Lorenzo alla Via Foresta snc, P.I. 9105580652, all'uopo autorizzato in virtù dell'assemblea riunita il 07/10/2012,

Premesso:

- che in data **16/12/2011**, la SINT Unipersonale s.r.l **segnalava** con SCIA Edilizia prot. Comune n. 4946 del 16/12/2011, (si veda Allegato 1 - SCIA prot. Comune n.4946 del 16/12/2011), l'intervento di costruzione di un "*palo metallico con ballatoio **h=24 metri** più pennone **h=3 metri** e relativa sistemazione dell'area locata per la futura realizzazione di un multi operatore per **telefonia mobile** e stazione **WI-FI per internet a larga banda**" su area di pertinenza del Serbatoio Comunale in Loc. Tempa ed in zona agricola (zona E del PRG);*
- che l'intervento in oggetto consisteva nella movimentazione di terreno, nella realizzazione di un plinto di fondazione, nell'installazione di una torre metallica alta 27 metri e la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo al fine di poter allocare i successivi impianti;
- che l'istanza SCIA, presentata ai sensi degli art. 22 ed art. 23 del DPR.380/2001 (si veda Allegato 1),

non era conforme **all'art. 87 del D.lgs. 259/2003**, ovvero:

- non veniva corredata della documentazione prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e
 - non venivano dichiarate le potenze delle antenne; la dichiarazione della *potenza in singola antenna* è fondamentale per poter stabilire, ai sensi dell'art.87, il titolo abilitativo idoneo: **DIA** per antenne con potenza inferiore a 20Watt o **Autorizzazione** per antenne con potenza maggiore di 20Watt; nell'intervento in oggetto, veniva presentata una SCIA e successivamente installate antenne con potenza maggiore di 20 watt.
 - il Comune non pubblicava all'Albo Pretorio, l'istanza o la SCIA, trasgredendo al comma 4 dell'art. 87 del D.lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
- che in data **05/07/2012** veniva innalzata la torre per telefonia mobile (e solo allora i cittadini si accorgevano dell'imponenza del manufatto e del suo impatto sul paesaggio)
- che in data **10/07/2012**, il direttore dei lavori in oggetto "comunicava la fine dei lavori"; alla data di fine dei lavori non erano presenti sul Comune nessuno dei documenti previsti dal Codice del Comunicazioni Elettroniche e nessuna autorizzazione paesaggistica;
- che in data **13/08/2012** si costituiva un Comitato spontaneo di cittadini di difesa dalle Stazioni Radio Base, il cui atto costitutivo veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli il 13/08/2012 al numero 4053 serie 3N;
- che in data **15/08/2012** il Comitato chiedeva al Sindaco lo spostamento della torre e comunicava l'inizio di una petizione cittadina;
- che il giorno **08/09/2012**, l'Amministrazione Comunale organizzava, su richiesta del Comitato Cittadino un incontro pubblico, tenutosi in Piazza Umberto I, durante il quale lo stesso Comitato informava il Sindaco Dott. Capo Gennaro:
- a) della volontà dei cittadini di spostare la torre per telefonia mobile in un posto dove fosse di meno impatto visivo (paesaggistico) e dove la concentrazione demografica fosse minore,
 - b) di possibili irregolarità nella procedura autorizzatoria per la costruzione del palo metallico per telefonia mobile che avrebbe successivamente ospitato le diverse stazioni radio base, andando a ledere i diritti dei cittadini all'informazione, alla trasparenza amministrativa, alla democrazia partecipativa, al rispetto del paesaggio ed dei beni architettonici,
- che il Sindaco nello stesso incontro pubblico invitava il Comitato, qualora avesse ravvisato delle irregolarità, a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica,
- che in data **03/10/2012** veniva consegnata al Comune di Castel San Lorenzo la petizione cittadina, organizzata in agosto, dove **1054** cittadini (su **2091** cittadini che nelle precedenti elezioni si erano recati alle urne) **chiedevano** lo spostamento della torre per telefonia mobile in loc.Tempa perché di grande impatto visivo (paesaggistico) e perché destava preoccupazioni nella popolazione;

- che in data **03/10/2012** la cittadinanza si accorgeva che stavano iniziando sulla torre i nuovi lavori di installazione di una **Stazione Radio Base** ed il Comitato segnalava ai Carabinieri l'inizio dei lavori senza esplicita autorizzazione;
- che in data **08/10/2012** il Comitato inviava denuncia–querela alla Procura della Repubblica Tribunale di Salerno registro P.M. Noti, n. 12/016472 (T) e con successive integrazione chiedeva di ravvisare tutti i possibili reati per l'intervento in oggetto,
- che in data **09/07/2013** il Soprintendente per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 19342 (*Cl. 34.3410/167.01*) inviata alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in riferimento all'esposto del Comitato ed alle dichiarazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Lorenzo, **evidenziava che l'intero territorio di Castel San Lorenzo rientra in quanto previsto alla lettera f) dell'art. 142 del D.lgs 42/04 "Area tutelata per legge"** (si veda Allegato 2- Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

Visti i documenti e gli elaborati progettuali presenti sul Comune alla data di ultimazione dei lavori del 10/07/2012 ed elencati nella SCIA del 16/12/2011 (si veda pag. 2 del Allegato 1);

Considerato:

- che è stata realizzata una **nuova costruzione**¹ con titolo abilitativo illegittimo e senza autorizzazione paesaggistica,
- che l'intervento ha comportato modifiche sensibili dell'assetto edilizio –urbanistico del territorio, la creazione di superfici utili, la modifica dell'aspetto paesistico di un territorio tutelato per legge;

Chiede

1. all'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica di emettere **"l'Ordine di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004"** in riferimento all'intervento realizzato con SCIA prot. Comune n. 4946 del 16/12/2011 senza la dovuta autorizzazione paesaggistica;
2. al dirigente o il responsabile del competente Ufficio Comunale di esercitare **"la vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia ai sensi dell'art. 27 del D.P.R.. 380/2001"**
3. al competente organo regionale:
 - di vigilare e di eseguire i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale n.16/2004 e
 - di disporre la sospensione o demolizione di interventi abusivi (qualora il Comune non provveda) ai sensi dell'art. 40 del del D.P.R.. 380/2001
4. all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano:
 - di valutare le possibili interferenze con il pregio naturalistico del parco,
 - di valutare gli aspetti paesaggistici incisi dall'opera.
5. alla Regione Campania - Servizio VIA VI di conoscere l'assoggettabilità o meno dell'opera in oggetto alla disciplina di procedimento di valutazione di incidenza prevista dal Regolamento n.1/2010

In riferimento alla **richiesta n. 1)** si chiarisce:

¹ Ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. e) del DPR. 380/2001 "L'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione sono definiti **interventi di nuova costruzione**"

a) **l'intervento è stato realizzato in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico ovvero in area tutelata per legge² ai sensi del comma 1) lett. f) dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004** in quanto l'area d'intervento:

- è **area contigua³** al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai sensi della D.G.R.C. n.3469 del 03/06/2000 (Delimitazione delle aree contigue al PNCVD);
- è area definita e vincolata come **“territorio di protezione esterna dei parchi ai sensi del art. 142 Dlgs. 42/2004”** dal Piano Territoriale Regionale (**PTR**) approvato con L.R. n. 13/2008 e dal Piano Territoriale e Coordinamento Provinciale di Salerno (**PTCP**) approvato con D.C.P. n 15 del 30/03/2012 (si veda Allegato n. 3 - Stralcio tavola 1.3.2.a del PTCP - I beni paesaggistici”), attualmente con valore di Piano Paesistico;
- è **area di elevato pregio paesaggistico**, compresa nella fascia dei 1000 metri dalle sponde del Fiume Calore Salernitano (si veda Allegato 4 - Stralcio cartografia con la delimitazione della fascia dei 1000 metri), definita e vincolata dal PTR e dal PTCP (si veda Allegato 5 - “Paesaggi di alto valore ambientale e culturale” pag. 100 delle Linee guida per il Paesaggio Campano – PTR. e l' Allegato n.3 - Stralcio tavola 1.3.2.a del PTCP - I beni paesaggistici”);
- è **area contigua** alla Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro;

b) **l'intervento è stato realizzato senza l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del dlgs. 42/2004 e dal art. 5 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 del 28/10/2011;**

L'intervento era soggetto **ad autorizzazione paesaggistica** in quanto:

- ha modificato l'assetto del territorio, ha alterato in modo permanente lo stato dei luoghi e l'aspetto paesaggistico di un territorio soggetto a speciale protezione (si veda Allegato n. 6 – Documentazione Fotografica) inoltre, l'intervento per dimensioni, per cromatura e colori dei materiali usati, per forme e tipologia costruttiva, ha alterato **l'identità e l'aspetto del paesaggio** tipico del territorio: “paese rurale di origine medievale sorto sulle pendici di una collina ed immerso nella vegetazione”
- **non rientra tra i casi di esclusione⁴** previsti dall'art.149 del Dlgs. 42/2004

² Si veda nota del Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino Prot. n. 19342 Cl. 34.3410/167.01 del 09 Luglio 2013 allegata alla presente;

³ Sia il Piano Territoriale Regionale Campania che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno hanno confermato la perfetta coincidenza delle “*aree contigue ai parchi*” (definizione regionale) con i “*territori di protezione esterna dei parchi*” (definizione della normativa nazionale);

⁴ Ai sensi dell'art. 149 co. 1 del D.lgs n.42/2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

- la tipologia dell'intervento è inserita nell'**allegato I** dell'DPR n. 139/2010 e, poiché il palo ha un'altezza maggiore dei 6.00 metri, l'intervento **non può definirsi di lieve entità** e quindi è soggetto ad autorizzazione paesaggistica **ordinaria**⁵;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 35 del 28/10/2011 “**Nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è consentita l'installazione degli impianti di cui al precedente art.2⁶ solo se autorizzati ai sensi dello stesso decreto legislativo**”; Secondo il regolamento comunale anche per l'installazione delle successive Stazioni Radio Base sulla torre (Wind, H3G e Tim) bisognava richiedere l'autorizzazione paesaggistica;
- ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Dlgs. 259/2003, per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, restano ferme le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel Dlgs. 490/1999 (ora Dlgs. 42/2004); “La disciplina della tutela paesaggistica è dunque espressiva di un interesse altior nella gerarchia dei valori in giuoco”⁷
- anche la giurisprudenza si è espressa in tale direzione, “in sede di esame di istanza di concessione (oggi DIA o Istanza di Autorizzazione) pertinente il progetto di installazione di un impianto di radio-telecomunicazione per telefonia cellulare GSM deve tenersi conto dell'esistenza del vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del art. 146 del Dlgs n. 490/1999 ... pur liberalizzando a massimo la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali ...”⁸

⁵ L'intervento, se di lieve entità, è soggetto a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica mentre, per esclusione, se non si può definire di lieve entità è soggetto ad autorizzazione ordinaria – punto 24 Allegato I del DPR n. 139/2010 - *Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;*

⁶ Art. 2 del Regolamento Comunale: “ Per infrastrutture di comunicazione elettronica, si intendono le torri, i tralicci, gli impianti radio trasmettenti e le stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili”

⁷ TAR UMBRIA, Sez. 1[^] - 1 marzo 2012, n. 67 - **La graduazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica** risulta già prefigurata dal legislatore, il quale, all'art. 86, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), precisa che «restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490» (si tratta del t.u., cui ha poi fatto seguito il codice dei beni culturali). La disciplina della tutela paesaggistica è dunque espressiva di un **interesse altior** nella gerarchia dei valori in giuoco; né può indurre in errore la circostanza che il predetto art. 86, al comma 3, stabilisca che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Tale disposizione, infatti, nell'assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 22), senza produrre peraltro alcun effetto sul vincolo paesaggistico.

⁸ T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52- *Installazione di impianto di radiotelecomunicazione - Vincolo paesaggistico-ambientale*. In sede di esame di istanza di concessione edilizia (oggi autorizzazione) pertinente il progetto di installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare G.S.M deve tenersi conto dell'esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 posto che il D.Lgs. n.198/2002, pur liberalizzando al massimo la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 490/1999. Pres. Giambartolomei, Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di Fabriano (Avv. Rossini)

- nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere"⁹

c) Per l'intervento in oggetto non può rilasciarsi l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria in quanto:

- l'opera torre con plinto di fondazione ha comportato la creazione di superficie utile¹⁰ e di volume¹¹ e pertanto non rientra tra i casi previsti dal comma 4 dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004

- la giurisprudenza ha confermato tale assunto “ **l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata nel caso in cui l'intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile**: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell'installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, **in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile.**”¹² TAR Basilicata Sez. I – 13 Febbraio 2010 n. 53

- *“l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004), al di fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 167, commi 4 e 5”*; Consiglio di Stato 24 Settembre 2012.

⁹ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^a, 22/03/2013 (Ud. 26/02/2013) Sentenza n. 13736

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 - **ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere"** (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici); Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.(conferma sentenza n. 1367/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/05/2012) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Manzella

¹⁰ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^a, 9 Aprile 2013 (Ud. 14/03/2013) Sentenza n. 16205

La nozione di «superficie utile» va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, deve ritenersi che tale concetto vada individuato prescindendo anche dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica, che ha oggettività giuridica diversa (e che la lettera a) del comma 1-ter dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 non richiama espressamente, diversamente da quanto avviene per quelli di cui alla successiva lettera c)) ed in senso ampio, considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio, con la conseguenza che **deve escludersi la speciale sanatoria stabilita dall'articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l'aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale** e ciò in quanto, in caso contrario, non avrebbe senso la collocazione di tali interventi tra gli altri ritenuti «minori» e riguardanti, come si è detto, l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.p.r. 380/01 (così Sez. III n. 889, 13 gennaio 2012).

¹¹ CONSIGLIO DI STATO n. 5066 del 2012 - Secondo la giurisprudenza per **volume utile** non si intende solo quello edilizio; “nella prospettiva della tutela del paesaggio non è rilevante la classificazione dei volumi edilizi che si suole fare al fine di evidenziare la loro neutralità, sul piano del carico urbanistico, poiché le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non hanno rilievo, sia quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico, sia quando si tratti della percezione visiva di volumi, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia quando comunque si tratti di modificare un terreno o un edificio o il relativo sottosuolo”.

¹² TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53- Ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria **non può essere rilasciata** (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l'intervento realizzato abbia determinato la **creazione di superficie utile**: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell'installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, **in quanto tale impianto poggia su una base di cemento** e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) -

- la struttura torre, essendo posta sulla cima della collina, è visibile da ogni luogo e dal territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il manufatto altera in modo vistoso¹³ il paesaggio e non si ravvisano azioni correttive che possano attenuare l'impatto se non lo spostamento in altra zona.

In riferimento alla **richiesta n. 2)** si chiarisce:

a) l'intervento in oggetto e' stato realizzato con titolo abilitativo non idoneo, ovvero:

- con SCIA Edilizia presentata ai sensi dell'art. 22 e 23 del DPR. 380/2001 in sostituzione all'**Autorizzazione** prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e dall'Art. 5 del Regolamento Comunale Deliberazione del C.C. n. 35 del 28/10/2011 infatti, successivamente alla realizzazione della torre, **sono stati installati impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 watt** (si veda Allegato 7- Stralcio schede tecniche antenne H3G);
- senza **dichiarare la potenza delle singole antenne**¹⁴ requisito necessario per stabilire il titolo abilitativo idoneo;
- senza allegare al progetto il modello A dell'allegato n. 13 (per potenza in singola antenna maggiore di 20W) o il modello B (per potenza in singola antenna inferiore ed uguale di 20W); (Si veda Allegato 1 – SCIA);
- senza pubblicare all'Albo Pretorio l'istanza di Autorizzazione o la DIA ai sensi dell'art.87 del Dlgs 259/2003
- senza allegare il modello C previsto per gli scavi ed occupazioni di suoli ed aree pubbliche.

Inoltre si ribadisce quanto affermato in merito dalla giurisprudenza amministrativa: TAR LOMBARDIA, SEZ. I MILANO n.123 del 14/01/2011¹⁵, la SCIA presentata ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia DPR. 380/2001 e succ. mod. è inapplicabile al procedimento di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 ovvero la SCIA non può sostituirsi alla DIA o Autorizzazione prevista dal Codice delle Comunicazioni, in quanto "la disciplina dettata dal D. Lgs. 259/2003 costituisce **normativa speciale e compiuta** per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.U. dell'edilizia; che la compiutezza della suddetta disciplina speciale induce a ritenere che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) **malgrado la identità del**

¹³ T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313- E' sorretta da motivazione esauriente e non illogica la **valutazione estetica** negativa circa l'impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell'ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello)

¹⁴ CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318 .- In applicazione delle disposizioni inerenti l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il giudice di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento afferente alle misure cautelari reali e, quindi, secondo le prospettazioni della pubblica accusa, deve valutare se l'impianto in corso di realizzazione è soggetto alla sola denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo n. 259/2003, o, altrimenti, se sussiste il provvedimento autorizzatorio previsto dall'art. 87 o debba, comunque, ritenersi sussistente il titolo abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87.

¹⁵ TAR LOMBARDIA, SEZ. I MILANO n.123 del 14/01/2011 si veda **Allegato 9 - Stralcio Notiziario di giurisprudenza**

nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, siano **provvedimenti del tutto autonomi** che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali, come è desumibile dalla **singularità del procedimento**, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003 di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2010 n. 4557)”;

- b) opere in oggetto sono abusive e suscettibili di sanzioni ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001** in quanto non sono state rispettate le disposizioni dell’ art. 87 del D.Lgs. 253/2003 CORTE DI CASSAZIONE PENALE¹⁶, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527 (Si veda Allegato n.9 – Corte di Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 32527 del 01/09/2010)
- c) “Qualora un intervento eseguito con DIA (o SCIA in sostituzione della DIA) non sia riconducibile a detto regime, bensì a quello del permesso di costruire (sostituito con l’autorizzazione dal D.Lgs. 253/2003 per le infrastrutture di comunicazione elettronica) la intervenuta denuncia medesima è assolutamente irrilevante ed i lavori eseguiti sono considerati abusivi con conseguente applicazione delle sanzioni penali previste per gli interventi privi del permesso di costruire¹⁷. In tal senso vedi anche Cass., pen., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11113¹⁸”**
- d) La DIA (o la SCIA in sostituzione alla DIA) sprovvista del parere della soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica è priva di effetti ai sensi dell’art. 23 comma 2 e 3 del DPR. 380/2001**
- e) La SCIA non può sostituire atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva o nulla osta comunque denominato, nei casi in cui sussistono vincoli paesaggistici¹⁹ ai sensi dell’art. 11 co. 1 della Legge 241/1990 e succ. mod.**

¹⁶ CORTE DI CASSAZIONE PENALE , Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527 - Le disposizioni presenti nell'art.87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380), deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali; tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale. In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art.87 al termine della specifica procedura ivi disciplinata, **con la conseguenza che il mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di sanzione ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380.** Fattispecie: costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo. (Annulla senza rinvio sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di Castelnuovo Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed altri.

¹⁷ Nota n. 16 pag. 7 Illeciti edilizi ed Ambientali – Le giornate della Polizia Locale 16-19 settembre 2009 – Angelo Frattini Magistrato Procura Repubblica Salerno.

¹⁸ Cass. pen., sez. III, sent. n.11113 del 29 gennaio 2008, Ud.(dep.12.3.2008) Rv. 239001: in tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a Dia (denuncia inizio attività) non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo, ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo né l'intervenuta presentazione della denuncia di inizio attività esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001

¹⁹ Art. 19 comma 1 Legge 241/1990 (**Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA**) comma 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o

f) Per quanto concerne i poteri dell'amministrazione in materia di DIA la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "ove si accerti che l'intervento edilizio oggetto di DIA non era realizzabile mediante DIA, deve essere fatta applicazione del principio, anche dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 23 comma 6 del DPR. 380/2001, l'amministrazione conserva il potere di verificare se le opere possono essere realizzate sulla base della DIA e può esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento" Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza n. 781 del 12/02/2010.

In riferimento alla **segnalazione e richiesta n. 3)** si ribadisce:

a) **L'opere in oggetto sono abusive e suscettibili di sanzioni ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001** in quanto:

- non sono state rispettate le disposizioni dell'art. 87 del D.Lgs. 253/2003** e pertanto, a giudizio della CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527 (Si veda Allegato 9 – Sentenza n. 32527 Cass. Penale), il mancato rispetto di queste disposizioni rende le **opere abusive e suscettibili di sanzione** ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, inoltre dalla sentenza si comprende che le "opere in questioni **non** potevano essere realizzate con la semplice presentazione di una D.I.A. ai sensi dell'art. 22 comma 3 del DPR. 380/2001"
- sono stati eseguiti con DIA (o SCIA) quando gli interventi non sono riconducibili a detto regime Cass., pen., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11113 (la SCIA è considerata assolutamente irrilevante);
- la Cassa penale Sez. III con sentenza n. 41318 del 23.10.2012 ha ribadito: "***Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può, quindi, ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima senza che occorra fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell'atto amministrativo, essendo sufficiente la sola valutazione della sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica, stante l'individuazione del parametro di legalità urbanistica e edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione***" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 4877/2002; Cass. sez. 3 n. 41629/2007, Rv.237995; Cass. sez. 3 n. 25144/2008, Rv. 240728; Cass. sez. 3 n. 21487/2006, Rv. 234469). *Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da tale condivisibile orientamento, riaffermato di recente dalla sentenza di questa sezione n. 3872 del 22.10.2010 sez III (dep. il*

specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ...(*comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012*)

3.2.2011), che richiama, a sua volta, le ampie argomentazioni svolte in proposito nella sentenza 21.3.2006, ric. Di Mauro.”

La Corte di Cass. Penale con Sentenza n.3872 del 22.10.2010 sez III, ha stabilito che se si realizzano opere con titolo illegittimo (realizzati con Dia in sostituzione al Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e non vi sono i presupposti per la sostituzione) i lavori risultano eseguiti in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;

- **L'intervento è stato eseguito in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia** ovvero non rispetta il Regolamento Comunale, il D.Lgs. 253/2002 ed il D.Lgs. 42/2004 come chiarito nelle osservazioni della richiesta n.2; Pertanto codesto Comitato:

- segnala ai sensi **dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001**, al competente organo regionale, le presunte violazioni urbanistico-edilizie sopra mostrate
- chiede alla Regione Campania di disporre la sospensione o la demolizione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 380/200, delle opere eseguite, in quanto, trattasi di intervento realizzato con titolo abilitativo illegittimo ed *“in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente”*.
- chiede alla Regione Campania di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di codesta segnalazione ai sensi dell'art.42 della LR. n.16/2004

b) il Comitato ritiene che:

- in presenza di intervento eseguito:

1) in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa urbanistico-edilizia,

2) con titolo abilitativo irrilevante ed illegittimo tanto da rendere l'intervento abusivo

3) in zona vincolata e senza l'autorizzazione paesaggistica;

- in presenza di un Ufficio Tecnico Comunale inadempiente nelle funzioni di vigilanza urbanistica ed edilizia,

nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e dell'Ordinamento Amministrativo, deve per forza di cosa intervenire un organo sovra comunale.

Pertanto il Comitato chiede alla Giunta Regionale di individuare l'organo, l'ufficio o il servizio, che nel caso specifico ha funzioni di vigilanza e di azione sull'attività edilizia ed urbanistica;

c) Il Comitato Cittadino è dell'avviso:

- che l'intervento in oggetto debba ritenersi un **abuso edilizio**, come espresso dalla Cort. di Cass. Penale con sent. n. 32527/2010, l'antenna per telefonia non può essere realizzata con semplice

SCIA edilizia ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DPR 380/2001 e che il mancato rispetto dell'art. 87 del C.C.E. rende le opere abusive;

- che il Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011, il quale disciplina l'art. 43 bis della Legge Regionale n. 16/2004, non ha demandato ad altro organo o ente territoriale l'attività di vigilanza propria dell'organo regionale prevista dall'art. 42 della L.R. 16/2004;

- che l'attività di repressione degli abusi edilizi non sanzionati dalle autorità Comunali (art. 40 del DPR. n.380/2001) è di competenza della Regione (confermato al Punto 13 della deliberazione di G.R.C. n. 635 del 21 aprile 2005) e non è stata demandata ad altro ente dal L.R. 16/2001 e dal Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011;

d) Inoltre il Comitato, come approfondito nei precedenti atti di esposto, segnala le seguenti difformità:

1) L'area pubblica veniva concessa dall'Ufficio Tecnico senza l'approvazione del Consiglio Comunale contravvenendo all'art. 42 comma 2) lettera l) del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Non veniva garantita la trasparenza e l'informazione in riferimento agli atti per la costruzione dell'opera infatti:

2) non veniva pubblicato all'Albo Pretorio la SCIA del 16/12/2011 contravvenendo al art. 87 comma 4 del Dlgs. 259/2003 ed all'art. 5 ed art. 20 del DPR. 380/2001

3) veniva negato l'accesso agli elaborati progettuali della SCIA, nota prot. 2444 del 31/07/2012 dell' Ufficio Tecnico,

4) l'Ufficio Tecnico, ignorava la richiesta di informazione prot. 2405 del 30/07/2012 sulla procedura autorizzatoria seguita nella costruzione dell'opera

5) Nei calcoli strutturali presentati al Genio Civile non sono presenti le verifiche previste dal P.To 6.4.1 Opere di fondazione Criteri generali di progetto del D.M. infrastrutture 14/01/2008 (per il Comitato rimane inspiegabile e lesiva dei diritti dei cittadini la mancanza di vigilanza da parte del Genio Civile nonostante le ripetute segnalazioni)

6) L'area in oggetto, nonché area di pertinenza del serbatoio comunale (opera accessoria all'acquedotto comunale), come evidenziato negli atti di esposto e successive integrazioni, a giudizio del Comitato, segue il regime di **demanio pubblico** ai sensi del combinato **art. 822 ed 824 del Codice Civile;**

7) L'area in oggetto essendo aera di pertinenza del serbatoio comunale è soggetta a limitazioni d'uso come disposto dal Ministero dei LL.PP. del 4 febbraio 1977;

8) In caso di rescissione del contratto l'onere della rimozione dell' infrastruttura è, come previsto dallo stesso contratto di locazione dell'area, a carico del Comune contravvenendo al comma 2 dell' art. 93 D.Lgs 259/2003;

In riferimento alla **segnalazione e richiesta n. 4)** il Comitato:

a) Chiede al Ente Parco di valutare le possibili interferenze con il pregio naturalistico del parco e di valutare gli aspetti paesaggistici incisi dall'opera come legittimato dal Piano del Parco (Cass. pen., III, 9.10.2003, n. 47706)²⁰

A tal proposito il Comitato evidenzia:

- ai sensi dell'art. 2 (Competenze Territoriali) Statuto del PNCVD, l'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ... *omissis* ..., sul territorio delle **Aree Contigue**, perimetrare con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000 ...
- ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) e j)– (Finalità) Statuto del PNCVD, l'Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità di tutela ambientale e di promozione sociale:
 - b) tutela del Paesaggio**
 - j) tutela di un complesso di valori naturalistici storici, paesaggistici e ambientali** per la conservazione e la valorizzazione delle specificità geomorfologiche biogenetiche della flora e della fauna ... che per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente Parco predispone il **Piano del Parco**, ...
- ai sensi dell' art. 1 co. 1 del Piano del Parco (Pubblicato con sul BURC. n.9 del 27/01/2010), il Piano del Parco (di seguito denominato **PP**) è strumento di attuazione delle finalità del Parco, tra cui la **“conservazione di valori scenici e panoramici”**, definite dall'art. 1 della Legge n.394 del 6/12/1991 e precisate dal DPR del 5/06/1995
- ai sensi dell' art. 1 co. 2 del PP, l'Ente Parco, tenuto conto degli impegni connessi al riconoscimento del Parco quale **“Paesaggio culturale”** nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, si propone di dare piena attuazione, mediante il Piano del Parco ed i suoi strumenti attuativi, alla Convenzione Europea del Paesaggio adottata il 19.7.2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alle misure previste all'art. 5 della citata Convenzione, riconoscendo i paesaggi come componenti essenziali dei contesti di vita delle popolazioni, espressione della diversità delle loro culture e delle loro eredità naturali e fondamento della loro identità.

²⁰ Cass. pen., III, 9.10.2003, n. 47706 -Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Parchi - Disciplina di salvaguardia aggiuntiva a quella prevista dalla legge n. 394/1991. La valorizzazione paesaggistica della zona agricola esterna al parco e la connessa necessità, per l'Ente, di valutare non solo le possibili interferenze con il pregio naturalistico del parco, ma anche gli aspetti paesaggistici incisi dall'opera, sono quindi legittimati dalla normativa di piano ...

L'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nel sottoporre alla disciplina di cui alla parte III, titolo I, dello stesso d.lgs. i parchi ed i relativi territori di protezione esterna, prevede una forma di salvaguardia aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella prevista dalla legge n. 394/1991, di cui le norme del piano del parco costituiscono applicazione.

- ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c) del PP, il Piano del Parco esprime le sue determinazioni mediante misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia e la Regione ai sensi dell'art.32 della L.394/91, per le **aree contigue**.
- ai sensi dell'art. 4 co. 3 del PP, tra gli strumenti di attuazione del PP c'è il **Piano del Paesaggio**, il quale tramite l'adozione di misure specifiche mira a stabilire gli obiettivi di qualità paesistica da perseguire nelle diverse aree del Parco e **zone contigue** prelieve pubbliche consultazioni;
- ai sensi dell'art. 6 co. 6 del PP, l'Ente Parco promuoverà le **valutazioni di incidenza** anche per progetti riguardanti le aree non comprese nel perimetro del Parco o nelle Aree Contigue, ma che sono parte integrante di ecosistemi unitari sulla cui integrità e funzionalità ecologica tali progetti possono incidere
- ai sensi dell'art. 7 co. 3 del PP , nelle **aree contigue** la disciplina posta in essere dagli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici e dalle **misure di competenza degli Enti Locali e dell'Ente Parco deve assicurare la coerenza con gli indirizzi e i criteri contenuti nel Titolo III (del Piano Parco)** ai sensi del D.P.R. n.516/2001, comma 2 ...
- ai sensi dell'art. 7 co. 6 lett. c) del PP, con riferimento al D.P.R. n. 516/01 al comma 1, il Titolo III delle presenti norme e le tavole di piano evidenziano vincoli, destinazioni specifiche e modalità di gestione per la disciplina delle aree contigue, nonché relazioni ecologiche, paesistiche ed ambientali da assicurare o rispettare nei confronti del contesto territoriale, con particolare riguardo per le connessioni con le altre aree protette o di riconosciuto interesse ecologico circostanti. Tali indicazioni hanno l'efficacia di cui all'art.3, comma 1, lettera c). *(misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia e la Regione ai sensi dell'art.32 della L.394/91, per le aree contigue)*
- ai sensi dell'art. 15 co.1 Titolo III del PP, il Piano individua gli **ambiti e gli elementi di specifico interesse paesistico** e nello specifico ha **individuato nella tavola b3**: (si veda Allegato 10 - Stralcio Tavola b3 del Piano Parco - Vincoli e destinazioni specifiche)
 - a) la strada panoramica SS166 da cui si osserva il paesaggio "paese rurale di origine medievale – Castel San Lorenzo" (si veda Allegato 6 - Foto n. 4)
 - b) il contesto del centro storico di Castel San Lorenzo; a tal proposito si precisa che l'antenna è di grande impatto sul centro storico (si veda Allegato 6 - Foto n. 5);
- ai sensi dell'art. 15 co.3 del PP, nei contesti di interesse storico - culturale e paesistico, la cui perimetrazione potrà essere precisata in sede di adeguamento dei PRGC, valgono le seguenti prescrizioni, oltre a quelle del comma 2:
 - a) mantenere e valorizzare i caratteri storico-culturali e paesistici del sistema insediativo;

b) mantenere i rapporti visivi relativamente ai fulcri principali interni, nonché al sistema delle visuali esterne del contesto;

c) rimuovere o mitigare gli elementi di detrazione visiva o di degrado.

Con la realizzazione della torre in oggetto non sono rispettate tali prescrizioni; tale fatto renderà difficile ed infondato l'adeguamento del PRG e dei piani attuativi alle prescrizioni del art. 15 co. 3 del PP.

- Inoltre il Piano Parco ha individuato nella tavola b3:

d) il centro storico di Castel San Lorenzo quale **elemento specifico di interesse storico culturale ai sensi dell'art. 16 del PP**. In tali aree gli interventi saranno diretti a ripristinare la connessione con le aree esterne legate da relazioni visive;

e) la via Salita Noele-Tempa quale **percorso e viabilità storica**. A tal riguardo si specifica che l'opera torre si trova a poca distanza da tale via;

- ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. c) del PP, l'Ente Parco, i comuni, i privati proprietari possono promuovere Progetti d'intervento unitario (PIU) orientati al recupero ambientale e paesistico secondo uno o più dei seguenti indirizzi:

c) mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del parco, con interventi per attrezzature e servizi d'interesse del parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia;

Con l'opera in oggetto è stata modificata in modo irreversibile l'immagine del paese;

b) L'Ente Parco, in quanto titolare dell'interesse alla conservazione e valorizzazione dello specifico patrimonio naturale dell'area, si configura come persona offesa:

- per il reato di cui alla L. n. 394 del 1991 art. 30 (Cass. Penale III 8 Ottobre 2008 n.46079)²¹;
- per reato di violazione del vincolo paesaggistico dall'Ente tutelato ed esteso alle aree contigue dalla Legge Nazionale;

c) Il Consiglio di Stato con sentenza n.176²², sez. V, del 15 gennaio 2013, in riferimento all'autorizzazione di un impianto fotovoltaico (energia rinnovabili di interesse preminente alle

²¹ Cass. Penale III 8 Ottobre 2008 n.46079-La Cassazione Penale ha riconosciuto la legittimazione dell'Ente Parco alla costituzione di parte civile proprio in considerazione della sua qualità di parte offesa del reato di violazione del vincolo paesaggistico in esame ...

²² Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 gennaio 2013, n. 176

Il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze di una società che si era vista negare l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di protezione di una riserva naturale. L'impresa sosteneva, da un lato, che l'impatto ambientale del progetto fosse di scarso rilievo, in quanto la fascia di protezione sarebbe stata fortemente antropizzata – utilizzata per l'agricoltura intensiva; dall'altro, che sia la normativa europea, con la dir. 2009/28/Ce, che la Corte Costituzionale, con la decisione n. 166/2009, spingerebbero, nel bilanciamento tra interesse ambientale e interesse energetico, per lo sviluppo delle rinnovabili.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto irrilevanti le predette considerazioni, e ha statuito che la fascia di protezione della riserva naturale fosse da ritenersi anch'essa facente parte della riserva – area che la Regione aveva dichiarato non idonea alla costruzione di impianti fotovoltaici, cioè luogo ove una valutazione sulla preminenza dell'interesse ambientale su altri interessi è stata già effettuata. Tra questi

telecomunicazioni) ha statuito che la fascia di protezione della riserva naturale fosse da ritenersi anch'essa facente parte della riserva

In riferimento alla **richiesta n. 5)** premesso:

- che ai sensi dell'art. 6 co. 6 del PP, *“l'Ente Parco promuoverà le **valutazioni di incidenza** anche per progetti riguardanti le aree non comprese nel perimetro del Parco o nelle Aree Contigue, ma che sono parte integrante di ecosistemi unitari sulla cui integrità e funzionalità ecologica tali progetti possono incidere”*
- che ai sensi dell'art. 2 co. 3 del Regolamento Regionale n.1/2010 emanato con DPGR. n.9 del 29 Gennaio 2010 *“ La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.”*

il Comitato chiede alla Regione Campania - Servizio VIA VI di conoscere l'assoggettabilità o meno dell'opera in oggetto alla *disciplina di procedimento di valutazione di incidenza* prevista dal Regolamento n.1/2010

Si riportano di seguito i seguenti Allegati:

- 1 - SCIA prot. Comune n.4946 del 16/12/2011
- 2 - Nota del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali
- 3 - Stralcio tavola 1.3.2.a del PTCP - I beni paesaggistici
- 4 - Stralcio cartografia con la delimitazione della fascia dei 1000 metri
- 5 - Paesaggi di alto valore ambientale e culturale – PTR.
- 6 - Documentazione Fotografica
- 7- Stralcio schede tecniche antenne H3G
- 8- Stralcio TAR Lombardia Sez. I Milano n.123 del 14/01/2011
- 9- Corte di Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 32527 del 01/09/2010
- 10- Stralcio Tavola b3 del Piano Parco - Vincoli e destinazioni specifiche, in scala 1/50.000 (aree ed elementi di specifico interesse di cui al titolo III);

Castel San Lorenzo, 16/10/2013

Il Presidente Pro-Tempore
Ing. Pasquale Maiale